



Bruno Capponi

Narrazione giudiziaria e narrazione letteraria

(la prospettiva di un processual-civilista) (\*)

SOMMARIO: 1. Letteratura e processo: una relazione non facile. – 2. I rischi delle narrazioni supportate dall'informatica. – 3. La motivazione del giudice come tendenziale non-narrazione e la decisione-verdetto. – 4. La motivazione dell'avvocato e la deriva del processo ri-scritto. – 5. Sinteticità e chiarezza degli atti processuali. – 6. Per la Corte di cassazione la sentenza non è un'opera letteraria (e tanto basta). – 7. Qualche provvisoria conclusione.

1.- Il tema può essere sviluppato lungo innumerevoli direttrici, talmente varie da non poter essere tutte qui ricordate: si muove dal repertorio di cause celebri la cui narrazione diventa letteratura “bassa”, fenomeno che ha conosciuto in Europa una larga diffusione sin dalla fine del Settecento<sup>1</sup>, sino alla considerazione del “diritto” (con al suo centro il processo, quale rappresentazione pubblica e per molti versi drammatica) che, esperienza culturale di genere umanistico, produce testi “letterari” grazie a uno scambio osmotico, più o meno consapevole, con la letteratura “alta”.<sup>2</sup>

La letteratura *tout court* è, d'altra parte, una componente essenziale nella stessa formazione culturale del giurista, che di norma proviene da studi classici che rendono testimonianza – la prova è in ognuno di noi – di quanto diritto e processo siano presenti nell'esperienza della narrazione letteraria, ben al di là della vicenda personale dei tanti giuristi che scrivono (anche) testi letterari<sup>3</sup> o addirittura testi poetici.<sup>4</sup>

Il processo è a sua volta uno dei luoghi privilegiati della narrazione popolare per immagini: i film, gli sceneggiati, (le soap-opera poi evolute nel) le serie tv si sono sostituiti alla letteratura “bassa”.<sup>5</sup> Il processo è in sé concentrato di narrazione, momento-*clou* in cui la verità viene infine rivelata (in questo senso, “processo” è disvelamento della realtà, e in genere avviene di fronte a un pubblico), ma è anche e soprattutto un coacervo delle diverse narrazioni del fatto controverso che viene variamente rappresentato dalle parti, dagli avvocati, dai testimoni, dai

---

(\*) Relazione tenuta in occasione della VI<sup>a</sup> edizione del Festival nazionale di diritto e letteratura “Città di Palmi”, *Il dado è tratto. Gioco, letteratura e diritto*, Reggio Calabria, 11 aprile 2019. L'origine dello scritto giustifica la limitatezza dei riferimenti in nota.

<sup>1</sup> A. Mazzacane, *Letteratura, processo e opinione pubblica. Le raccolte di cause celebri tra bel mondo, avvocati e rivoluzione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, 96 ss.

<sup>2</sup> D. Carpi, “*Law and ...*”, in *Contratto e impresa*, 2013, 1191 ss.; U. Apice, *Cose in comune tra diritto e letteratura*, liberamente consultabile in [http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/03/31/cose-in-comune-tra-diritto-e-letteratura?fbclid=IwAR3zdICEaFWLNrpz9\\_nNGjI0HZATNdZI\\_nHSztAgHIQjIQ7yBxtrVirJTo](http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/03/31/cose-in-comune-tra-diritto-e-letteratura?fbclid=IwAR3zdICEaFWLNrpz9_nNGjI0HZATNdZI_nHSztAgHIQjIQ7yBxtrVirJTo).

<sup>3</sup> C. Faralli, *Diritto e letteratura nella formazione del giurista*, in *Contratto e impresa*, 2014, 535 ss.

<sup>4</sup> Corrado Benigni, ad esempio, è un avvocato bergamasco i cui testi, che parlano di processo e giustizia, sono stati editi in *Poesia contemporanea, Decimo quaderno italiano*, a cura di F. Buffoni, Milano, 2010 (v. di recente la recensione di N. Nisivoccia alla raccolta *Tempo riflesso*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 1299 ss.). Lo stesso Giuseppe Chiovenda scrisse versi giovanili, come ha ricordato F. Auletta, *Giuseppe Chiovenda poeta*, in [Il giusto processo civile](#), 2007, 739 ss.

<sup>5</sup> R. Danovi, *Processo al buio*, Milano, 2010.



documenti, dai verbali, a volte da terzi, e che giunge fino al giudice il quale è chiamato a rendere la narrazione che afferma il diritto: all'improvviso, ogni altra diviene superflua.<sup>6</sup> La *res judicata* si sostituisce alla *res judicanda*, alla *res dubia*; il diritto è detto.

Un discorso a parte merita l'uso della lingua che ha luogo nel processo – nella mia esperienza professionale soprattutto il processo civile – che non è una lingua letteraria<sup>7</sup> bensì un idioma ai più scarsamente comprensibile, a tratti aulico e più spesso buffo e informe, inusuale, sterilmente macchinoso, su cui classicamente e facilmente si ironizza<sup>8</sup> e che da qualche tempo le varie magistrature cercano di correggere, o almeno di controllare, coinvolgendo nella loro formazione continua italianisti, linguisti, puristi, accademici della Crusca.<sup>9</sup> Non c'è dubbio che, ove decidessimo di misurare le narrazioni che hanno luogo nel processo civile col metro “letterario” (ammesso ne esista uno soltanto), nella maggior parte dei casi dovremmo attestarci su risultati davvero sconsolanti. Il processo è, quasi sempre, cattiva e reticente narrazione e, possiamo aggiungere guardando al presente, narrazione che non tende a migliorare, grazie a una serie di fattori negativi convergenti. Qui ne esaminiamo soltanto alcuni.

2.- Da giurista, e non da letterato quale per formazione e cultura non sono né potrei essere, parlando di *narrazioni* dalla specifica prospettiva del processo ritengo utile partire, ad evitare facili dispersioni lungo una rotta impervia, dall'osservazione di un fenomeno e dal commento di una recente, significativa sentenza delle Sezioni Unite Civili.

Il fenomeno è quello dell'uso ormai generalizzato anche nel processo civile<sup>10</sup> degli strumenti informatici: uso che, spesso praticato in modo “stupido” (la stessa stupidità che si tende a riferire alla macchina che esegue senza pensare, ma anche senza sbagliare),<sup>11</sup> finisce per creare problemi anziché risolverne: all'avvocato, che è spinto a redigere testi sempre più lunghi e ripetitivi assemblando, o meglio accatastando, atti nei quali lui stesso non è in grado di distinguere l'utile dall'inutile (l'esatto contrario di una buona narrazione); al giudice, che copia-

---

<sup>6</sup> F. Di Donato, *La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel “processo”*, Milano, 2008; M.P. Mittica, *Diritto e costruzione narrativa. La connessione tra diritto e letteratura: spunti per una riflessione*, in *Tigor: rivista di scienze della comunicazione*, 2010, 14 ss.; S. Prisco, *Diritto, Letteratura, Discipline umanistiche. Teorie, metodi e casi*, in *Il diritto incontra la letteratura* (a cura di S. Torre), Napoli, 2017, 1 ss.

<sup>7</sup> V. Coletti, voce *Lingua letteraria*, in *Enciclopedia dell'italiano*, 2010.

<sup>8</sup> B. Cavallone, *Un idioma coriaceo: l'italiano del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 97 ss.; M. Fabiani, *La lingua italiana nella redazione degli atti giudiziari*, in *Scritti in onore di Modestino Acone*, vol. II, Napoli, 2010, 901 ss.; P. Biavati, *Il linguaggio degli atti giudiziari*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 467 ss.; M. Guernelli, *Il linguaggio degli atti giudiziari fra norme, giurisprudenza e protocolli*, ivi, 485 ss.; v. anche i contributi raccolti nei volumi *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, a cura di A. Mariani Marini e F. Bambi, Pisa, 2013; *La lingua dei giuristi*, a cura di P. Caretti e R. Romboli, Pisa, 2015.

<sup>9</sup> M.V. Dell'Anna, *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Torino, 2013; P. Bellucci, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino, 2005; B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, Torino, 2001.

<sup>10</sup> Non manca chi parla addirittura di tendenziale “dematerializzazione” del processo civile: così, ad es., Trib. Bologna, 26 marzo 2019, in *Il caso.it* dal 6 aprile 2019, che ha «ritenuta l'opportunità ... di utilizzare le potenzialità del processo civile telematico per instaurare il contraddittorio (telematico, appunto) sull'istanza così proposta dall'attrice, senza necessità di fissazione di una autonoma udienza, nella linea della dematerializzazione del processo civile»: <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21496>.

<sup>11</sup> Notissima e citatissima è la frase di Umberto Eco: «Il [computer](#) non è una [macchina intelligente](#) che aiuta le [persone stupide](#), anzi è una [macchina stupida](#) che funziona solo nelle [mani](#) delle [persone intelligenti](#)» (*Prefazione a C. Pozzoli, Come scrivere una tesi di laurea con il personal computer*, Milano, 1986).



incollando atti di parte o anche provvedimenti, propri o di altri magistrati, riferiti magari ad altre parti o pescati in altri processi – insomma assemblando elementi di diversa origine da faticosamente ricondurre ad unità, nella speranza che conservino senso compiuto – rischia di incorrere in sanzioni disciplinari, che sono infatti frequenti, e di minare la stessa validità della sentenza quale provvedimento decisorio che deve testimoniare, tra l'altro, l'autonomia (se non proprio l'originalità) di giudizio di chi “dice il diritto”, realizzando la narrazione definitiva. Il giudice ciò fa nell'obiettivo di scrivere meno, tesaurizzando gli scritti altrui ed evitando così di riscrivere il già scritto.

Lo stesso fenomeno, applicato a due diverse professioni che pure entrambe hanno il compito di effettuare *narrazioni* nel processo, conduce quindi a risultati che sembrano opposti.

Le ragioni sono molteplici.

3.- Si inizia sempre dal giudice, seguendo la “pubblicistica” impostazione del nostro codice di procedura: nel 2009 (legge n. 69) sono cambiate le norme sui requisiti di contenuto-forma della sentenza (artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.) e in conseguenza il giudice civile è ora autorizzato a scrivere meno, vuoi perché non deve più distinguere la narrazione del fatto dalla ricostruzione in diritto, vuoi perché può giovare del «riferimento a precedenti conformi» (soltanto nella ricostruzione in diritto, a mio avviso), che potranno provenire sia dalla cassazione, sia da giudici di merito (va poi capito se “riferimento” significhi citazione, rinvio o trascrizione).<sup>12</sup> L'indicazione dei nuovi requisiti di contenuto-forma e l'utilizzo del termine “succinta”<sup>13</sup>, formula magica riferita alla motivazione, hanno lo scopo di far scivolare il modello della sentenza verso quello dell'ordinanza; a volte, come per la decisione sulla competenza o la definizione del sommario di cognizione, si richiama direttamente l'ordinanza quale provvedimento decisorio, sebbene si sia poi costretti a riconoscerle lo stesso regime impugnatorio della sentenza. Possiamo affermare che c'è una strisciante insofferenza per il tipo «sentenza», provvedimento decisorio per eccellenza che presenta la narrazione più completa; e il problema non sta nella decisione, cioè nel risultato, ma proprio nella narrazione, cioè nello strumento che a quel risultato conduce. Va aggiunto che, con la modifica del n. 5) dell'art. 360 c.p.c. (realizzata con decreto-legge nel 2012)<sup>14</sup>, il controllo sulla motivazione rimesso alla Corte di cassazione è divenuto (almeno nelle intenzioni) meno penetrante rispetto

---

<sup>12</sup> Nel c.d. processo societario, che ha avuto vita effimera nel nostro sistema, la deformalizzazione della sentenza era ancora più pronunciata: in base all'art. 16, comma 5, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, abrogato dalla legge n. 69/2009, «La decisione è emessa a norma dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità della controversia, il Tribunale dispone con ordinanza, di cui dà lettura in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale. La sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi». Non molte voci si sono levate in difesa della motivazione classicamente intesa, privilegiandosi discorsi di efficienza e ragionevole durata dei giudizi civili: v., tuttavia, G. Monteleone, *Riflessioni sull'obbligo di motivare le sentenze (motivazione e certezza del diritto)*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 1 ss.

<sup>13</sup> Art. 118 disp. att. c.p.c., che replica il termine utilizzato dall'art. 134, comma 1, c.p.c. a proposito dell'ordinanza. L'art. 132 c.p.c., peraltro, continua a parlare di «concisa esposizione», come l'art. 281-*sexies* c.p.c. a proposito della decisione a seguito di trattazione orale, che dovrebbe rispondere a un modello più deformalizzato.

<sup>14</sup> Sul punto la letteratura è ormai sterminata, vuoi sui requisiti della motivazione della sentenza, vuoi sul suo controllo, e dunque le citazioni che seguono avranno un valore solo indicativo; cfr., anche per riferimenti, B. Sassani, *La deriva della Cassazione e il silenzio dei chierici*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 43 ss.; M. Taruffo, *Brevi note sulla motivazione della sentenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 621 ss.; L. Passanante, *Il precedente impossibile. Contributo allo studio del diritto giurisprudenziale nel processo civile*, Torino 2018; C. Rasia, *La crisi della motivazione nel processo civile*, Bologna, 2016 (su cui v. la densa recensione di A. Panzarola in *Riv. trim. dir.*



al passato che s'era consolidato dal 1950 (grazie alla triplice «omessa, insufficiente, contraddittoria»), e pertanto il giudice di merito non deve più preoccuparsi di rendere motivazioni (o, se si preferisce, *narrazioni*) “sufficienti” e perfettamente “auto-esplicative”: l'importante – afferma la giurisprudenza di legittimità, che la modifica del n. 5) ha fortemente voluto e poi coltivato in funzione deflattiva<sup>15</sup> – è che una motivazione vi sia, in senso grafico, e che, in senso funzionale, non sia meramente apparente o flagrantemente contraddittoria al punto da denunciarsi come non-motivazione o pseudo-motivazione.

Addirittura – ministro della giustizia Andrea Orlando (un non-giurista, purtroppo molto mal consigliato) – si pensò a un tratto che i problemi dei tempi lunghi della giustizia civile potessero risolversi rimettendo al giudice il verdetto (il dispositivo) e agli avvocati, scelti dai Consigli dell'ordine, la motivazione di supporto: come se questa, anche in termini di narrazione, non precedesse bensì seguisse la decisione, a mera sua giustificazione. E come se fosse possibile giustificare *ex post* qualsiasi tipo di verdetto, quando non si fosse seguito il percorso del processo e della decisione. Possiamo sintetizzare, con la tecnica dello *slogan* ormai invalsa anche nel nostro settore: (a) decisione senza narrazione, (b) narrazione che giustifica *ex post* una decisione che esiste scissa da una narrazione.

La riforma (fortunatamente, a mio avviso) non è andata in porto; ma resta nel sentire comune l'idea che la narrazione, la giustificazione, la motivazione non sono elementi davvero indispensabili della decisione<sup>16</sup>: al punto che vi può essere appiccicata dall'esterno *ex post* – come la formuletta della spedizione in forma esecutiva sul titolo giudiziale – da un terzo qualificato perché giurista, ma (definitivamente, a mio avviso) squalificato appunto dall'essere *terzo* rispetto al processo e alla decisione. Riemerge carsicamente anche l'idea che una motivazione *ex post* potrebbe essere resa a richiesta di chi abbia dichiarato di voler impugnare, come se la lettura della motivazione fosse un dato del tutto indifferente nella scelta tra fare acquiescenza e gravare la sentenza. A chi protesta osservando che la motivazione è oggetto di una precisa garanzia costituzionale (art. 111, comma 6, Cost.), si tende a ribattere che la norma è meramente programmatica e che è la Costituzione a dover essere cambiata, come dimostra la vicenda delle garanzie, per taluni non più che un trascurabile retaggio storico<sup>17</sup>, di cui discorre l'art. 24 Cost. che inizia appunto col garantire a “tutti” l'accesso alla giustizia.<sup>18</sup> Ora si preferisce disincentivare quell'accesso, specie nei gradi di impugnazione ove i mezzi più comuni (appello e cassazione) sono stati assoggettati a cervellotici requisiti di “ammissibilità” (spesso sconfinanti nel merito del gravame) che esaltano null'altro che il potere discrezionale del giudice: di un giudice, quello attuale, che ha smesso di credere nel valore dell'accesso alla giustizia e che vede in se stesso un regolatore di contenzioso tendenzialmente

---

*proc. civ.*, 2017, 1031 ss.); Id., *Motivazione elastica nel recente caleidoscopio normativo e giurisprudenziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 247 ss.; se vuoi, B. Capponi, *L'omesso esame del n. 5) dell'art. 360 c.p.c. secondo la Corte di cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 925 ss.; A. Saletti, *Il controllo della motivazione della sentenza nel giudizio di cassazione italiano dal 1865 ad oggi*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 965 ss.

<sup>15</sup> Vedi la rassegna di A. Scarpa, *Il nuovo art. 360, n. 5) c.p.c. nell'applicazione giurisprudenziale*, in *Giust. civ.*, 2018, 925 ss.

<sup>16</sup> Cfr. B. Capponi, *A prima lettura sulla delega legislativa al governo «per l'efficienza della giustizia civile»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 361 ss.; M. Taruffo, *Addio alla motivazione?*, ivi, 375 ss.; G. Tota, *Motivazione “a richiesta” nel processo civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, 613 ss.; F. Porcelli, *Le novità in materia di motivazione della sentenza*, in C. Punzi, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014*, Torino, 2015, 95 ss.

<sup>17</sup> Per fondamentali cenni v. B. Capponi – R. Tiscini, *Introduzione al diritto processuale civile*, 2° ed., Torino, 2017, 40 ss.

<sup>18</sup> V., con apprezzabile sintesi, F. Carpi, *Note sull'accesso alla giustizia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 835 ss.



indifferente alla c.d. giustizia in concreto: la metamorfosi è da dispensatore di decisioni a irrogatore seriale di inammissibilità e sanzioni. Il messaggio chiaro rivolto alla comunità è che il tribunale non è una porta aperta, ma un portone contro cui si può facilmente sbattere il muso con esiziali conseguenze per la parte e per l'avvocato, che a ogni pie' sospinto rischia di incorrere in incidenti da responsabilità professionale.

La motivazione della sentenza è dunque anche una spia di come precisamente il magistrato intenda, oggi, il suo compito di amministratore della giustizia, il suo dialogo con la comunità, la sua stessa sottomissione, da *superiorem non recognoscens*, al solo idolo che ammette sopra di sé: la legge, e così anche la legge processuale. Del resto, la giurisprudenza da tempo si era incaricata di limitare la rilevanza della motivazione, che riflette non il percorso obiettivo del processo bensì quello soggettivo del giudice che è tenuto a rendere conto soltanto del materiale effettivamente utilizzato ai fini del giudizio, da lui stesso discrezionalmente scelto.<sup>19</sup>

Può quindi concludersi che la tendenza in atto, quanto al giudice, è quella di porre in secondo piano la narrazione perché la motivazione, in sé, sembra non rispondere a un preciso valore né produrre alcun utile risultato: utile è *il verdetto*, espresso in termini sintetici e assertivi, mentre *la narrazione* è atto presupposto che può restare nel foro interno di chi ha giudicato. La soluzione piace senz'altro ai giudici, perché consente loro un utilizzo intuitivo, autoritario e meno controllabile della giurisdizione e nel contempo li libera dal "collo di bottiglia"<sup>20</sup> che, a detta di molti, è il principale ostacolo al pieno dispiegamento nel processo civile del principio costituzionale di ragionevole durata. Piace assai meno alle parti, che nella motivazione tendono a ricercare il riscontro dell'attenzione che il giudice ha riservato al loro particolare caso.

La motivazione è dunque anche il luogo di emersione del conflitto tra chi produce decisioni e chi ne è destinatario. Conflitto che si replica nel rapporto con chi esercita il controllo sull'operato del giudice, perché se è vero che la sentenza è stata storicamente il banco di prova delle qualità e dei saperi del magistrato, ora è dai più percepita come l'*idolum* da abbattere, quale retaggio del passato.

Ciononostante, pur potendo e dovendo scrivere meno, spesso i giudici – forse proprio perché meno controllabili e controllati, almeno nei *desiderata* – tendono a fare un uso "stupido" della macchina che può fabbricare narrazioni senza limiti<sup>21</sup>; l'entrata in funzione del processo telematico, nel quale i formati ammessi degli atti processuali consentono, forse non del tutto a caso, la famigerata pratica del copia-incolla, aggrava senz'altro il fenomeno.<sup>22</sup> Lo vedremo commentando, tra poco, la sentenza delle Sezioni Unite Civili.

---

<sup>19</sup> M. Acierno, *La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 437 ss.; M. Taruffo, *La valutazione delle prove*, in *La prova nel processo civile*, a cura dello stesso M. Taruffo, Milano, 2012, p. 206 ss.; e, se vuoi, il nostro *La motivazione «laica, funzionalista, 'disincantata'»*, in *Giusto proc. civ.*, 2015, 121 ss.

<sup>20</sup> Consiglio Superiore della Magistratura, *Risoluzione* sul d.d.l. n. 1288/S/X, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Foro it.*, 1990, V, 263 ss.

<sup>21</sup> C'è dunque un conflitto aperto tra la potenzialità del mezzo e l'obiettivo raggiunto: v. M. Tauffo, *Brevi note sulla motivazione della sentenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 621 ss.; C. Rasia, *Dalla motivazione per relationem alla motivazione c.d. collage*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 205 ss.; Id., *La motivazione elastica nel recente caleidoscopio normativo e giurisprudenziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 247 ss.; v. anche A. Frassinetti, *Il contenuto «minimo» per una motivazione adeguata della sentenza civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 668 ss.

<sup>22</sup> Non sembra infatti un caso che proprio le norme speciali dedicate al telematico pongano in modo espresso, a differenza del c.p.c. che non se ne preoccupa, il problema della sinteticità degli atti processuali: v. l'art. 16-bis della l. n. 221 del 2013, modificato dalla l. n. 132



4.- Per l'avvocato il discorso cambia: col sistema del contributo unificato e la connessa abolizione della bollatura degli atti (il protocollo di quattro facciate), non c'è più limite alle narrazioni e divagazioni di qualsiasi buon difensore; il processo telematico funge da provvidenziale argine alla deforestazione del pianeta, ma dipende anche da quanto si abusi dello scambio delle copie c.d. di cortesia. Le più recenti riforme del processo, frutto di affastellati e spesso improvvidi interventi di un legislatore che non ha mai avuto una seria visione d'insieme, esaltano l'assenza di ogni limite alle narrazioni di parte: dopo gli atti introduttivi (citazione, comparsa di risposta), servono ben tre memorie (art. 183, comma 6, c.p.c.)<sup>23</sup> per ottenere l'accesso all'udienza istruttoria, e, seppure non vengano autorizzati nuovi scambi a norma dell'art. 170 c.p.c.<sup>24</sup>, non mancherà l'occasione di altri due scritti nel contesto della fase decisoria (comparsa conclusionale e di replica: art. 190 c.p.c.). È quindi sin dall'inizio del giudizio e per tutta la sua durata che l'avvocato viene preso per mano e condotto a ri-scrivere il già scritto e, fatalmente, a ri-leggere il già letto: nei casi normali, per indirizzare una causa in decisione occorrerà scrivere, e leggere, ben sei atti. L'avvocato non si sottrae mai al compito di scrivere o riscrivere, e, richiesta una spiegazione, darà una risposta sorprendente: egli scrive tanto, sempre di più, riscrive e duplica perché in cuor suo dubita che il giudice legga. E ancora perché paventa che il giudice, dalla scarsa mole degli scritti, possa dedurre lo scarso interesse della parte a coltivare le proprie ragioni, o l'acquiescenza alle ragioni rappresentate dall'avversario, o ancora la scarsità di argomenti a fondamento delle proprie come a contrasto di quelle. Così tende a riproporre tutto, a tutto ripetere in ogni singolo atto nella speranza che il giudice ne legga almeno uno (si tratterà, in genere, della comparsa conclusionale, o della memoria finale).<sup>25</sup>

Questa operazione di ri-scrittura, o sovra-scrittura, quasi mai produce il risultato di selezionare le effettive questioni controverse: piuttosto di affastellarle le une sulle altre sull'implicito presupposto che una selezione verrà fatta alla fine, al momento della decisione, secondo un ordine non preventivabile e fors'anche casuale, e in ogni caso rimesso alle autonome valutazioni del giudice.

Molti avvocati sono intimamente convinti di dover scrivere la comparsa conclusionale, cioè la loro narrazione ultima, in modo tale che il giudice potrà esimersi dalla lettura di tutti gli atti anteriori, addirittura anche da quelli della controparte che vengono tutti pazientemente sintetizzati, criticati, glossati; in caso di decisione sfavorevole, la conclusionale di primo grado sarà poi il modello, con gli opportuni adattamenti, dell'atto introduttivo del giudizio di appello. Di qui un effetto di rotolamento sugli atti successivi, fino alla cassazione che peraltro risponde

---

del 2015, secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice, depositati con modalità telematiche, devono essere redatti in maniera sintetica.

<sup>23</sup> L'orientamento prevalente è nel senso che basta la richiesta di una delle parti perché il giudice *debba* concedere il triplo termine. V., per brevità e per citazioni, *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da C. Consolo, *Tomo II (artt.163-390 c.p.c.)*, VI ed., Milano, 2018, 184 ss.

<sup>24</sup> Nella prassi, il giudice autorizza lo scambio di memorie in presenza di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, prima di autorizzare, su istanza di parte, lo scambio delle tre memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; all'esito, fisserà udienza di conclusioni o assegnerà i termini per gli scambi ulteriori.

<sup>25</sup> Il codice di procedura non detta particolari requisiti di contenuto-forma per gli scritti defensionali finali, ma secondo una comune opinione tali requisiti vanno desunti da quelli della sentenza. Mi sembra però che la semplificazione dei criteri di redazione della sentenza non abbia avuto conseguenze sui canoni ordinariamente recepiti di scrittura delle conclusionali, che allo stato dobbiamo considerare come le narrazioni più complete e motivate dell'intero processo civile.



a logiche proprie (non però a tutti chiare e del resto in continua evoluzione, avendo la Corte deciso di raccogliersi misticamente attorno al totem dell'inammissibilità, moltiplicandone le applicazioni spesso con soluzioni sorprendenti). Ciò vale anche per le memorie *ex art. 378 c.p.c.* (ora, è più frequente che siano *ex artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c.*), che spesso sono di lunghezza pari al ricorso (o al controricorso), il più delle volte senza poter aggiungere nulla di originale; ma, si pensa, gli altri membri del collegio, magari nella fretta della camera di consiglio, alla conclusionale, alla memoria di sintesi potranno pur dare un'occhiata: occasione da non perdere, per sperare di convincerli delle proprie buone ragioni.

D'altra parte, se è vero che il termine «motivazione» viene ordinariamente riferito alla sentenza o comunque al provvedimento del giudice (abbiamo visto che, ormai, tra ordinanza e sentenza le differenze non sono quelle che si coglievano secondo l'originaria lezione del codice), non va trascurato che anche gli atti di parte, pur non essendo pronunciati «in nome del popolo italiano» e pur non essendo destinatari di una garanzia costituzionale, debbono essere «motivati»: la narrazione, come dicevamo, è un problema comune al giudice e alle parti. L'esistenza di una «motivazione» degli atti di parte è più evidente nelle fasi di gravame, perché le impugnazioni sono appunto sorrette da «motivi» prestabiliti dal legislatore o, nei mezzi a critica libera, articolati dalle parti (lo stesso art. 342 c.p.c., modificato con decreto-legge nel 2012, vuole che l'appello sia «motivato», ma anche prima di tale opaca riforma l'appello era obbligatoriamente articolato in «motivi»); per altro verso, nessuno dubita che una «motivazione» debba essere presente nella narrazione dell'attore sin dalla citazione introduttiva (*mutatis mutandis* ciò vale anche per il convenuto e la comparsa di risposta), la qual citazione deve esporre non soltanto i «fatti» (e la mancanza è sanzionata da nullità: art. 164, comma 4, c.p.c.), ma anche gli «elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda» [art. 163, comma 2, n. 4), c.p.c.], nonostante l'indiscussa applicazione del principio *jura novit curia*.

Gli avvocati debbono motivare i propri atti e anzi spesso li motivano più e meglio del provvedimento del giudice, perché quest'ultimo non ha il problema di convincere il lettore, di portarlo dalla propria parte, di spendere ogni possibile ragione e addirittura di rappresentarne più, in ordine gradato. L'avvocato ha un compito di persuasione, che è più delicato e complicato rispetto a quello della decisione.

5.- L'avvocato copia dunque se stesso; ma spesso anche il giudice lo copia, utilizzando per la sua narrazione stralci degli atti di parte, o rinviando ad essi *per relationem* (il giudice sembra poi autorizzato a copiare se stesso, gli altri giudici, il consulente tecnico, gli atti del processo da utilizzate per l'eterointegrazione del titolo-sentenza, e così via).

Sta di fatto, però, che soltanto per gli atti di parte si pone l'ingombrante problema della sinteticità<sup>26</sup>, tema di recente letteralmente esploso<sup>27</sup>: nei protocolli degli Osservatori territoriali l'obiettivo è sempre richiamato; l'art.

---

<sup>26</sup> V. da ultimo, anche per riferimenti, G. Canale, *La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza: abuso del processo?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 1025 ss.

<sup>27</sup> Il Ministero della Giustizia, tra il 2016 e il 2018, ha richiesto a un nutrito gruppo di lavoro, variamente composto, una riflessione, da tradurre in un articolato normativo, per l'affermazione dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti processuali civili. Il risultato, della cui utilità possiamo ovviamente discutere avendo il gruppo di lavoro escluso proprio quelle misure (in tema di validità degli atti, decidibilità delle questioni sollevate oltre una certa estensione dell'atto, sanzioni per verbosità e inconcludenza degli scritti difensivi, etc.) che forse il Ministero sperava fossero affermate, è liberamente consultabile sul seguente sito: <https://www.federnotizie.it/wp->



3, comma 2, CPA vuole che «Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica».<sup>28</sup> (la Cassazione ha affermato trattarsi di un principio generale anche del processo civile<sup>29</sup>); per la cassazione – che quale terzo grado di giudizio soffre inevitabilmente per il fenomeno dell’accumulo – è stato sottoscritto un apposito protocollo dal primo presidente e dal presidente del CNF.<sup>30</sup>

Il canone della *sinteticità* è spesso richiamato assieme a quello della *chiarezza*, ma essere chiari e sintetici è qualità di pochi, ed è qualità che va coltivata col duro lavoro: ci vuole tempo, studio, dedizione, personali qualità di base per riuscire ad essere sintetici e chiari.

La facile riproducibilità degli atti grazie agli strumenti informatici ha quindi creato nella narrazione giudiziaria problemi nuovi, e anzitutto l’irrazionale appesantimento degli atti di parte per l’abuso del copia-incolla: che interessa non solo chi copia se stesso, ma anche chi copia gli altri. L’avvocato è la prima vittima in ordine di tempo perché legge, di norma, prima del giudice, del quale diviene poi, in sequenza, carnefice. L’opera di affastellamento indiscriminato e irrazionale, che è alla base della produzione degli attuali atti giudiziari, s’aggrava inevitabilmente col passaggio dei gradi, perché la preoccupazione che prevale è quella di dar conto di tutto e di non cadere in errori per omissione: nel tentativo non di convincere il lettore, ma forse di tramortirlo, di anestetizzarlo, di portarlo a riva come la carpa fortunatamente presa all’amo verso il centro del lago.

Forse la finalità contundente di molti scritti di parte è memoria del tempo in cui i contenziosi giudiziari si definivano col duello, assoldando abili picchiatori.

Il problema, però, è che il copia-incolla è frequentemente praticato anche dal giudice, che vuole e può scrivere poco. L’utilizzo “stupido” della macchina, insomma, la fa da padrone adattandosi alle più diverse esigenze.

6.- La decisione di legittimità che possiamo esaminare, a proposito della narrazione giudiziaria da copia-incolla, è la Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642, che ha dovuto giudicare della validità di una sentenza che il giudice tributario aveva redatto copiando integralmente un atto della parte risultata vittoriosa.

---

[content/uploads/2018/10/CHIAREZZA\\_ATTI\\_PROCESSUALI.pdf](#). Su di esso v. le adeguate considerazioni di M. Taruffo, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 453 ss.

<sup>28</sup> La norma è chiaramente rivolta a nuora perché suocera intenda: non dimentichiamo che prima della “civilizzazione” indotta dal CPA, i giudici amministrativi erano soliti non motivare le sospensive, sia in primo grado che in appello, che erano e sono tuttora i principali strumenti di smaltimento del contenzioso amministrativo. Non a caso, l’art. 120, comma 6, CPA si riferisce alla necessaria osservanza dei limiti dimensionali *degli atti di parte*, mentre l’art. 7-bis della l. 25 ottobre 2016, n. 197 (conversione, con modificazioni, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168) prevede, allo scopo di specificare i criteri a presidio della sinteticità e chiarezza degli *atti di parte*, che questi vengano redatti secondo «i criteri e nei limiti dimensionali» stabiliti con decreto dal presidente del Consiglio di Stato. Sino a stabilire la regola (respinta dal gruppo di lavoro insediato presso il Ministero della Giustizia) giusta la quale il giudice è tenuto a esaminare le questioni trattate nelle pagine che rientrano in tali limiti, potendo invece omettere l’esame delle questioni (cioè dei motivi di impugnazione) «contenute nelle pagine successive», e tale omissione «non è motivo di impugnazione».

<sup>29</sup> Cass., 20 ottobre 2016, n. 21297. Decisione curiosa, perché siamo abituati a pensare che sia il codice di procedura civile il punto di riferimento delle altre leggi processuali, un po’ come il processo civile è – per dirla con la corte costituzionale – il “prototipo” dei processi gestiti dai giudici diversi da quello ordinario.

<sup>30</sup> Il protocollo è però nato come arma a doppio taglio, perché, nonostante i limiti quantitativi che si vorrebbero imporre agli atti di parte, la scure dell’inammissibilità continua ad abbattersi ciecamente sui ricorsi “non autosufficienti” o con motivi “non specifici”: mai come in questo caso entrano in conflitto le ragioni della giustizia sostanziale con quelle del regolatore di contenzioso, come ben ha indicato B. Sassani, *La deriva della cassazione*, cit.





La decisione – sicuramente rientrante nel novero delle sentenze-trattato, per definizione in problematico rapporto col canone della sinteticità – sceglie, per risolvere la delicata questione facendo leva sulla funzione nomofilattica della Cassazione, una prospettiva senz'altro inedita:

«la sentenza non è un'opera dell'ingegno di carattere creativo appartenente "alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia" e pertanto, a norma [dell'art. 2575 c.c.](#), non può essere oggetto del diritto d'autore nelle due espressioni (morale e patrimoniale) considerate dal legislatore. E ciò perché ... essa non viene in considerazione per l'ordinamento come opera letteraria bensì quale espressione di una funzione dello Stato»

Affermazione iniziale che può lasciare perplessi, posto che la questione non era quella della trasposizione, con tanto di punteggiatura, della sentenza in un atto di parte, bensì l'esatto contrario: occorreva piuttosto chiedersi se quegli atti fossero opere dell'ingegno, suscettibili di una qualche protezione all'interno del processo e così anche rispetto al giudice istupidito dal *personal computer*. Quasi consapevole del carattere sbilenco della sua stessa premessa, la sentenza prosegue:

«Nel vigente codice di rito non è dato rinvenire nessuna norma che, con riguardo alla redazione della sentenza, esplicitamente o implicitamente imponga al giudice l'originalità nei contenuti o nelle modalità espositive ... deve anzi escludersi che sia contemplata o perseguita una qualche forma di "originalità" con riguardo ai contenuti della decisione ... si richiede infatti che una motivazione esista, sia chiara, comprensibile, coerente (pertanto non solo apparente), e - prima della riforma del 2012 - si richiedeva altresì che fosse sufficiente e non contraddittoria, ma in nessun punto del codice risulta mai richiesta una motivazione espressa con modalità espositive "inedite"».

Ciò avverrebbe perché

«la sentenza è un atto pubblico, non un'opera letteraria. I relativi parametri di valutazione sono pertanto "altri" rispetto all'originalità della forma espressiva ... altri sono i criteri sulla base dei quali la decisione e la relativa motivazione devono essere apprezzati».

Tanto, però, ancora non spiega perché l'atto pubblico, espressione di un potere autoritativo dello Stato, possa essere redatto mediante l'integrale copiatura di un atto di parte, redatto nell'interesse di un privato e non certo espressione di un potere dello Stato. In conseguenza, la Corte deve allargare la propria prospettiva d'indagine, finora limitata alla considerazione della sentenza, sino a parlare del processo e delle diverse narrazioni che avvengono in esso:

«la sentenza è l'atto conclusivo di un processo nel quale hanno agito più soggetti, ciascuno in certa misura contribuendo alla decisione finale, la quale, sotto questo profilo, può essere considerata un risultato "corale"... Una volta assunta la decisione ed individuate le ragioni, giuridiche e di fatto, che la sostengono, deve pertanto riconoscersi al giudice la possibilità di esporle nel modo che egli reputi più idoneo ... anche (se lo ritiene) attraverso le "voci" dei soggetti che hanno partecipato al processo (parti, periti). E può farlo sia richiamando i relativi atti sia direttamente riportandoli (in tutto o in parte) nella sentenza, e, in quest'ultimo caso, può utilizzare indifferentemente le virgolette o la tecnica del discorso indiretto, perché, trattandosi di atti anch'essi non costituenti opere letterarie e non protetti dalla disciplina del diritto d'autore, non rileva che ne sia riportato esattamente il testo virgolettato con indicazione della fonte, e, al contempo, non importa che possano sorgere equivoci in ordine alla "paternità" di quanto riportato ... per la sentenza, che non è opera letteraria, non conta la paternità del testo nelle sue modalità espressive ma l'attribuibilità al giudice dei suoi



contenuti, derivante dal fatto che quei contenuti sono stati "fatti propri" nel momento in cui ha ritenuto di riportarli in sentenza per rendere ragione della decisione assunta, assumendosene la relativa responsabilità».<sup>31</sup>

Quindi le narrazioni che hanno luogo nel processo – tutte senza eccezioni – non appartengono a nessuno, sono non altro che l'affastellarsi anonimo e forse disordinato di elementi, o componenti, o tasselli, che restano lì a disposizione di chi voglia utilizzarli: ciascuna delle parti può far propria la narrazione degli altri, perché nessuna di quelle narrazioni è protetta dal diritto d'autore quale opera letteraria. Particolare attenzione merita il passaggio secondo cui la sentenza (ma forse occorrerebbe dire: l'atto del processo) non deve avere una propria originalità di espressioni e contenuti, non deve cioè essere riconducibile a un "autore", e ciò sempre per la ragione che non siamo dinanzi a opere letterarie. Per la Corte, è questa una spiegazione sufficiente, che ha una base di diritto positivo e pertanto non occorre impegnarsi per ricercarne una possibile altra: l'obiezione più immediata, infatti, è che l'originalità o personalità dei contenuti degli atti del processo è qualcosa che appartiene alla loro stessa logica costitutiva, alla individualità, cultura e professionalità di cui sono espressione, e probabilmente non serve una norma *ad hoc* né per affermare la regola né per prevedere l'eccezione. Noi tutti osserviamo anche nella vita comune una serie di comportamenti che non sono dettati da norme *ad hoc*, in ragione di regole non scritte che facilitano o rendono meno intollerabile la convivenza (il lettore potrà farne l'elenco e sorprendersi della sua composità). Non sempre ricerchiamo di quei comportamenti la norma di riferimento, perché certe regole di condotta ci vengono imposte da un patto che preesiste alla legge.

Tornando a noi, potremmo mai pensare all'inserimento, nel codice di procedura, di una norma che vieti al giudice estensore di utilizzare le narrazioni altrui, di ridurre il suo ruolo a quello di un abile copiatore o di chi si limiti a scegliere tra una narrazione e l'altra? Potremmo giungere alla conclusione per cui, non esistendo nel codice un divieto espresso, la motivazione della sentenza, come il vestito di Arlecchino, potrà cucire insieme ogni possibile pezza del processo, facendo della decisione quell'assemblaggio informe di atti che la stessa Cassazione rifiuta e sanziona, quando a farlo è il ricorrente preoccupato dell'autosufficienza del ricorso?

Per la Cassazione è vero l'esatto contrario, perché la mancanza di una norma siffatta e il mancato riconoscimento della protezione della legge sul diritto d'autore in relazione agli atti del processo consente il riversamento di tutto su tutto, non essendo dato distinguere l'atto di parte dall'atto del giudice, dell'ausiliario, del terzo. Il processo è una lunga narrazione anonima, senza autore.

Ma è proprio così? È davvero questa la giusta prospettiva, la corretta soluzione del problema? È una conclusione che vale per la sentenza, o si estende agli atti di parte (la sentenza afferma incidentalmente che nessuna protezione è prospettabile anche in relazione agli atti di parte)? Cosa avverrebbe se un avvocato ricopiasse integralmente il

---

<sup>31</sup> Viene affermato il seguente principio di diritto: «Nel processo civile ... non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti».



contenuto di un atto scritto da un altro avvocato, o vi rinviasse *per relationem*? Potrebbe chiedere al proprio cliente il pagamento di un onorario, quando la redazione di quell'atto altro non è stata che un'ottusa trascrizione letterale? C'è forse una narrazione di parte e una del giudice, soggette ciascuna a propri requisiti di esistenza e validità, o occorre credere alla sentenza quando essa afferma che anche gli atti di parte, non costituendo opere letterarie, non godono della protezione del diritto d'autore? Ed è vero che la sentenza è un risultato corale, un prodotto del processo che, in quanto tale, sarà attribuibile a tutti coloro che vi abbiano partecipato, in apparenza senza distinzione di ruoli? E la regola affermata dalla Cassazione vale anche per gli atti rinvenuti fuori dal processo e che di necessità non sono frutto del lavoro "collettivo" senza autore, di cui discorrono le sezioni unite? Non sappiamo con quanta consapevolezza, ma con l'inedita conclusione del caso la Cassazione finisce per raggiungere un luogo squisitamente letterario: nel capitolo *Nel Duomo* de *Il Processo*, Josef K. si sente dire dal sacerdote, che è il cappellano delle carceri, che non deve reclamare la propria innocenza, perché «è proprio così che parlano i colpevoli»; e che non deve fraintendere la situazione di cui si sente vittima: «la sentenza non viene a un tratto, è il processo che a poco a poco si trasforma in sentenza».

Tutti sanno che il capitolo si chiude con la metafora sulla Porta della Legge e i suoi terribili guardiani, e una frase che all'apparenza sembra una rassicurazione: «Il tribunale non vuole niente da te. Ti accetta quando vieni e ti lascia andare quando vai».

Il problema, come sempre, è ciò che avviene nel frattempo.

7.- Temo non competa ai giuristi di affermare se le sentenze, o più in generale gli atti del processo, siano opere letterarie, o comunque protette. Le (in apparenza suggestive) affermazioni della sentenza n. 642/2015 risultano – all'esame appena un poco attento – fuori quadro, addirittura a tratti posticce, divagatorie; soprattutto appaiono condizionate da una visione propria e probabilmente esclusiva del giudice (esse si adatterebbero, a tutto concedere, alla sola sentenza) e dalla costante preoccupazione di salvaguardare ad ogni costo (si tratta, del resto, di un costo a carico delle parti) il prodotto dell'attività giurisdizionale. Specie nel clima attuale, in cui le stesse impugnazioni ordinarie vengono percepite come una sorta di sovrastruttura e di carico che il sistema ben potrebbe risparmiarsi, se soltanto le parti riuscissero ad accontentarsi di quanto hanno già avuto, facendoselo bastare.

La sentenza non è opera letteraria non tanto e non solo perché non è protetta dalla legge sul diritto di autore, quanto perché è il terminale di un'attività tecnica complessa, di una serie procedimentale all'interno della quale a nessuna delle varie componenti è riconosciuto il ruolo e la protezione giuridica dell'opera letteraria: così gli atti di parte, le relazioni di consulenza tecnica, i verbali della P.A., i pareri degli esperti, le dichiarazioni delle parti o dei terzi, etc. Affermare che la sentenza non è un'opera letteraria è dunque un banalissimo truismo, e non certo perché essa proviene dal giudice: Salvatore Satta è stato un importante scrittore del Novecento, ma a nessuno verrebbe in mente – e, credo, non sarebbe venuto in mente neppure a lui – di qualificare il suo *Diritto processuale civile* quale opera letteraria. Quel libro è e resta un ottimo manuale: il suo pregio non è nell'essere un'opera letteraria. A sua volta, *Il giorno del giudizio* non è un manuale, sebbene sia in quell'opera riconoscibilissima la mano esperta e colta del giurista.

Il fatto che la sentenza non sia un'opera letteraria, al pari degli altri contributi che convergono nel processo, non significa, però, che essa non abbia una propria individualità e originalità, frutto del lavoro tecnico dell'estensore. Il rilievo, proprio della Corte, secondo cui non esiste una norma che imponga al giudice l'originalità dei contenuti



# Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA

  
Pacini  
Giuridica

o nelle modalità espositive prova davvero troppo: temo che i giuristi delle passate generazioni a una norma siffatta non abbiano neppure pensato, per l'ottima ragione che davano assolutamente per scontato che la motivazione della sentenza fosse il frutto del lavoro personale e originale dell'estensore.

Ai giuristi compete invece di comprendere se la motivazione della sentenza sia destinata alle sole parti del giudizio o se sia l'oggetto di un dialogo con una comunità più ampia, non esclusa quella scientifica; se il giudice, che è parte di quelle comunità pur essendo soggetto soltanto alla legge, abbia il dovere di rendere trasparenti i motivi della sua decisione, di esporli anche a garanzia di se stesso e del suo essere soggetto soltanto alla legge; se la sentenza conti come verdetto, che lapidariamente assegna il torto o la ragione, o – anche e forse più, a seconda di chi sia il giudice che la pronuncia – come illustrazione delle ragioni che quel verdetto sorreggono; quale sia il significato insopprimibile della norma costituzionale che impone la motivazione per “tutti” i provvedimenti del giudice; se le sentenze siano tutte uguali, e tutte debbano rispondere agli stessi requisiti minimi di contenuto-forma; se, una volta abbandonata la concezione storica della sentenza come riassunto fedele e completo di quanto ha avuto luogo nel processo, esistano e vadano perseguite forme di motivazione sintetica e abbreviata che, per quanto succinte, non si identifichino con la mera riscrittura di un atto di parte, o comunque di un atto del processo.

Ai giuristi, in altri termini, interessa tutto quanto è nella sentenza, diverso dal suo essere, o non essere, “opera letteraria”.